

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	LZ	PF	dp
----	----	----	----

OGGETTO/ Legge regionale 27 gennaio 2021, n. 1 "Rappresentanza di genere nelle commissioni
BETREFF: consiliari dei comuni".

CIRCOLARE N. 1/EL/2021

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul bollettino ufficiale n. 5 del 4 febbraio 2021, Supplemento n. 2, è stata pubblicata la legge regionale 27 gennaio 2021, n. 1 “Rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari dei comuni”.

La l.r. n. 1/2021 nasce con l'obiettivo di colmare una lacuna della disciplina regionale sulla rappresentanza di genere negli organi comunali: il “vecchio” comma 5 dell'articolo 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige escludeva le commissioni consiliari dal generale obbligo di garantire nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, effettuate dagli organi comunali, una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi eventualmente nelle successive nomine o designazioni.

La ragione di tale esclusione risiedeva nella particolarità delle commissioni consiliari, che devono essere composte necessariamente di soli consiglieri comunali e assicurando un'adeguata rappresentanza delle minoranze consiliari, ferma restando la possibilità che ai lavori partecipino esperti esterni al consiglio.

Risultava dunque difficile conciliare l'applicazione del criterio della rappresentanza di genere con il criterio della adeguata rappresentatività politica.

La l.r. n. 1/2021 promuove la rappresentanza di entrambi i generi, in proporzione alla loro presenza in consiglio comunale, anche nelle commissioni consiliari, tenendo conto delle peculiarità di tali articolazioni del consiglio:

1. dal momento che le commissioni consiliari sono, per definizione, composte da soli consiglieri, l'obbligo di garantire la rappresentanza di entrambi i generi non può ovviamente valere per i consigli comunali nei quali sia rappresentato un solo genere;
2. le commissioni consiliari devono, almeno tendenzialmente, riprodurre “in scala ridotta” la composizione politica del consiglio, pena una drastica perdita di efficienza. Infatti il numero ridotto dei componenti di ciascuna commissione rispetto al plenum consiliare e l'attribuzione a ciascuna commissione di una specifica competenza per materia, può certamente semplificare e velocizzare il lavoro di approfondimento e di confronto preliminare su molte tematiche, riservando al consiglio la discussione e la decisione finale. Tuttavia, se le commissioni non fossero rappresentative dei gruppi presenti in consiglio, la “prima lettura” svolta in commissione verrebbe poi rimessa in discussione in consiglio dai gruppi rimasti estranei a questa prima fase, con una sostanziale duplicazione dei tempi. Pertanto, la l.r. n. 1/2021 subordina il criterio della rappresentanza proporzionale dei generi nelle commissioni consiliari al rispetto del criterio della adeguata rappresentanza politica;
3. secondo l'articolo 61 dello Statuto di autonomia, nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Inoltre, le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano devono garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 62 St. aut.). Lo stesso articolo 1 del Codice degli enti locali, al comma 4, riafferma tale principio. Pertanto, nei comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni consiliari deve rispettare il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici presenti in consiglio. Quando non sia possibile comporre le commissioni consiliari rispettando sia il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, sia il criterio della rappresentanza proporzionale dei generi, la l.r. n. 1/2021 antepone il rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici a quello della rappresentanza di genere;

4. infine, in taluni casi l'applicazione alla composizione delle commissioni consiliari del criterio della rappresentanza proporzionale di genere potrebbe condurre a nominare in più d'una commissione consiliare una/o stessa/o componente del consiglio (ad es. perché è l'unica/o componente del consiglio di quel genere). Al di là dei potenziali riflessi negativi sull'organizzazione dei lavori delle commissioni (che non potrebbero mai tenere sedute in contemporanea) questo sovraccarico di impegni potrebbe finire con il danneggiare proprio la/il consigliera/e del genere meno rappresentato, contraddicendo le stesse finalità di promozione della parità di genere della legge regionale. Pertanto è prevista la possibilità per l'interessata/o di negare la disponibilità a far parte di più commissioni, consentendo altresì la nomina di altra/o consigliera/e di genere diverso.

La legge regionale n. 1/2021 entrerà in vigore il 19 febbraio p.v. (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione).

Le commissioni consiliari costituite all'indomani del rinnovo degli organi comunali nel turno elettorale generale dello scorso autunno, sulla base della disciplina legislativa regionale anteriore alla l.r. n. 1/2021, conservano piena legittimità, anche se non risultassero composte nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei generi presenti in consiglio comunale.

Tuttavia, ove si rendesse necessario procedere a sostituzioni di uno (o più) componenti di una commissione consiliare, troverà applicazione la nuova disciplina introdotta con la l.r. n. 1/2021.

Pertanto il/ogni seggio vacante spetterà al genere sottorappresentato, fino a che la composizione per genere della commissione non rispecchi le proporzioni dei generi presenti in consiglio comunale, compatibilmente con il rispetto del criterio della adeguata rappresentanza dei gruppi politici e – per i comuni della provincia di Bolzano – della rappresentanza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale e salvo il caso in cui l'applicazione del principio della rappresentanza di genere comporti necessariamente la presenza di una/un medesima/o rappresentante in più di una commissione. In quest'ultima ipotesi, come si è detto, si può derogare al principio della rappresentanza di genere ove la/il consigliera/e interessata/o non dia la disponibilità ad essere nominata/o in più commissioni.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/